SENT. 139/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere
Lucia	d'AMBROSIO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di revocazione iscritto al n. 61740 del Registro di Segreteria, promosso da

GRAFICA VENETA S.P.A. (C.F. e P.IVA: 01077550281), con sede legale in Trebaseleghe (PD), Via Malcanton n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del sig. **FABIO FRANCESCHI** (C.F.: FRNFBA69E17B563D), nato a Camposampiero (PD) in data 17 maggio 1969, rappresentati e difesi dal prof. avv. Angelo Clarizia (C.F.: CLRNGL48P06H703Z - Fax: 06/32609846 – pec: angelo.clarizia@pec.it), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec: angelo.clarizia@pec.it

contro

PROCURA GENERALE della Corte dei conti in persona del Procuratore Generale;

e nei confronti di

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A., con sede legale in Roma, viale Maresciallo Pildulski 92 (C.F. 05754381001), in persona dell'Amministratore Delegato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Segato (C.F. SGTNDR63H28H501P, pec. andreasegato@ordineavvocatiroma.org) e Antonio Pugliese (C.F. PGLNTN74D16F839P, pec. antoniopugliese@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Segato, in Roma, via Panama n. 68, giusta delega in calce al presente atto

per la revocazione

della sentenza della Sezione seconda centrale d'appello n. 108/2024, depositata in data 6 maggio 2024

Uditi nella pubblica udienza del giorno 4 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario d'udienza, dott. Giovanni Luca Triolo, l'avv. Angelo Clarizia per i ricorrenti, il V.P.G. Fabrizio Cerioni, in rappresentanza della Procura generale e l'avv. Segato Andrea per il Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.a

Esaminati il ricorso in revocazione, la comparsa di costituzione dell'interveniente, le conclusioni della P.G., gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con sentenza n. 108/2024, depositata in data 6 maggio 2024,

la Sezione seconda giurisdizionale d'appello, a conferma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto n. 284/2021 del 14 dicembre 2021, condannava Grafica Veneta S.p.a., in solido con il suo legale rappresentante, Franceschi Fabio, al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., della somma di euro 3.494.020,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali.

La vicenda ha tratto origine da un'indagine di polizia giudiziaria condotta dalla Guardia di Finanza, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, nei confronti della società Grafica Veneta S.p.a., beneficiaria delle agevolazioni pubbliche di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 5 maggio 2011, "*Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici*", in relazione agli esiti di una verifica sull'erogazione degli incentivi nel settore della produzione di energia mediante impianti fotovoltaici.

Nell'atto introduttivo del giudizio si evidenziava che, nella fattispecie, il GSE aveva accertato che i tre impianti fotovoltaici (identificati ai n. 751931, n. 753293 e n. 753304) costituivano, in realtà, un unico impianto di potenza pari a 2.976,72 kW, in quanto costruiti su un'unica particella catastale, frazionata successivamente all'entrata in esercizio degli impianti, in violazione della terza versione (entrata in vigore il 22 giugno 2012) delle "*Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011*", a norma della

quale non potevano rilevare, ai fini dell'ammissione alla tariffa incentivante, le eventuali modifiche catastali effettuate in epoca posteriore alla data di entrata in esercizio dell'impianto, in quanto "*La verifica del rispetto delle regole suddette (e cioè a evitare il frazionamento di un impianto) fa riferimento alla condizione catastale del terreno o dell'immobile alla data di entrata in esercizio dell'impianto*".

Secondo la ricostruzione accusatoria, con tale stratagemma la società aveva proceduto al frazionamento, in diversi subalterni, del lastrico solare sul quale erano stati realizzati gli impianti, allo scopo di superare la presunzione di unicità dell'impianto (art. 12, c. 5, d.m. 5 maggio 2011) presentando (in data 4 e 5 luglio 2012) tre distinte domande di accesso agli incentivi previsti per i "*piccoli impianti*", al fine di conseguire un beneficio non spettante. Mediante tale frazionamento la società aveva infatti ottenuto, con tre distinti provvedimenti del 7 agosto, 23 agosto e 5 settembre 2012, il beneficio della maggior tariffa incentivante prevista per i piccoli impianti. Trattandosi di impianti realizzati dallo stesso soggetto e insistenti tutti sulla stessa particella catastale, gli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.m. 5 maggio 2011, avrebbero dovuto essere considerati "*alla stregua di un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti" per il quale, tuttavia, il conseguimento della (minore) incentivazione era subordinata all'iscrizione in un apposito registro, che la società per gli anni 2011 e 2012 non*

aveva effettuato".

Per tali ragioni il GSE aveva chiesto alla Grafica Veneta, con nota in data 22 agosto 2017, la restituzione dei benefici erogati *medio tempore*, per complessivi euro 3.494,020,00.

In tale condotta la Procura contabile ha ravvisato gli estremi della responsabilità dolosa per danno erariale a carico della società e dell'amministratore della stessa, sig. Fabio Franceschi, nella misura pari a degli incentivi percepiti dalla società dal luglio 2012 sino alla declaratoria di decadenza dal beneficio disposta dal GSE nel marzo 2017, per il complessivo ammontare di euro 3.494.020,00.

2. Con la sentenza di primo grado la Sezione territoriale ha accolto la domanda della Procura erariale ritenendo l'operazione posta in essere elusiva delle norme che imponevano il divieto di artato frazionamento degli impianti, di cui all'art. 12, c. 5 del d.m. del 5 maggio 2011, secondo cui, ai fini dell'attribuzione della tariffa incentivante, più impianti realizzati dal medesimo Soggetto Responsabile o da soggetti riconducibili a un unico Soggetto Responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue, si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

3. Proponevano appello, avverso la sentenza, gli attuali ricorrenti deducendo: **1) *Error in iudicando*: sulla prescrizione dell'azione risarcitoria; 2) *Error in iudicando*: sull'assenza**

di illiceità nella condotta assunta da GRAFICA VENETA e dal sig. FRANCESCHI; 3) *Error in iudicando*: sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo; 4) *Error in iudicando*: sulla mancata riduzione del *quantum* risarcitorio.

Con la sentenza qui impugnata questa Sezione centrale ha respinto l'appello ravvisando, in primo luogo, nella condotta del legale rappresentante della Grafica Veneta, l'elemento soggettivo doloso, rappresentato dalla intenzionale violazione delle norme che, ancor prima dell'entrata in esercizio degli impianti, vietavano l'artato frazionamento dei medesimi, riferendosi al combinato disposto dell'art. 6, comma 4 e dell'art. 12, comma 5, del d.m. 5 maggio 2011. E' stata confermata, poi, la sussistenza dell'occultamento doloso del danno, ravvisabile sia nelle modifiche catastali successive alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti, al fine di eludere il divieto di artato frazionamento, creare l'apparenza di piccoli investimenti e conseguire così tariffe incentivanti a cui la società e il suo legale rappresentante non avevano diritto. Ha rilevato, inoltre, che il GSE ha inoltrato a Grafica Veneta S.p.a., a mezzo raccomandata A/R ed e-mail, con chiaro intento di far valere il proprio diritto di credito e di effettuare l'interruzione del decorso prescrizionale del termine, tre atti di costituzione in mora datati 22 agosto 2017.

Quanto al merito, la Sezione d'appello ha affermato che, nel caso di specie, è indubbio che la Grafica Veneta spa e il suo legale

rappresentante Franceschi hanno presentato le domande di incentivazione allo scopo di far apparire al GSE il possesso dei requisiti per gli incentivi più favorevoli previsti per i piccoli impianti, di potenza non superiore a 1.000 Kw, tanto più che gli appellanti non avevano alcuna ragione plausibile per il frazionamento, dopo l'entrata in esercizio degli impianti, dell'unica particella catastale su cui i medesimi erano collocati. Ha quindi ritenuto che la condotta illecita degli appellanti non abbia superato la presunzione di artificioso frazionamento di cui all'art. 12 del d.m. 5 maggio 2011.

E' stato osservato che già prima dell'entrata in vigore delle Regole applicative Rev. 3, pubblicate dal GSE in data 22 giugno 2012, esisteva una norma che ribadiva la necessità di valutare il rispetto del principio di divieto di artato frazionamento, focalizzando quale termine ultimo quello di entrata in esercizio dell'impianto, che gli appellanti erano tenuti a conoscere e a osservare puntualmente. È stata, quindi, ritenuta infondata la censura degli appellanti, secondo cui, alla data in cui i fatti si sono verificati, non sussisteva una norma da cui poter ricavare il collegamento fra la verifica dell'osservanza del divieto di artato frazionamento e il termine di decadenza di siffatta verifica, da individuarsi nella data di entrata in esercizio degli impianti.

Da ultimo, l'erroneità del motivo è stata ritenuta derivare anche dalla circostanza che la società Grafica Veneta S.p.a. e il suo legale rappresentante hanno prodotto le domande di

incentivazione solo in data 4 e 5 luglio 2012, e a quella data, ormai, erano entrate in vigore anche le succitate Regole applicative Rev. 3, che vincolavano a loro volta il termine ultimo per le modifiche catastali, alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Ha quindi confermato la sentenza di condanna di primo grado.

2. Avverso la predetta decisione d'appello hanno proposto ricorso per revocazione, con atto in data 7 agosto 2024, Grafica Veneta S.p.a. e il sig. Fabio Franceschi, deducendo, con unico motivo di censura, **"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 202, lett. f, del c.g.c.".**

Osservano i ricorrenti che con la sentenza revocanda n. 108/2024 era stato respinto il secondo motivo di appello con il quale era stato dedotto "*Error in iudicando: sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo*".

In particolare, rammentano di aver dedotto, nel corso del giudizio d'appello, che il frazionamento dell'unità immobiliare era stato effettuato dopo l'entrata in esercizio degli impianti, in assoluta buona fede, a fronte dell'incertezza su quale fosse la disciplina applicabile ad un impianto entrato in esercizio (in data 21 giugno 2012) prima della pubblicazione delle Regole applicative Rev. 3 (in data 22 giugno 2012) data la mancanza di una disciplina transitoria che regolasse gli aspetti intertemporali.

In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l'errore

di fatto decisivo, che vizierebbe la decisione d'appello, riguarderebbe la riconosciuta esistenza dell'elemento soggettivo doloso. La Sezione d'appello sarebbe incorsa in un errore revocatorio, ex art. 202, c. 1 lett. f) c.g.c. per non aver considerato che ciascun impianto era munito di un autonomo punto di connessione alla rete di distribuzione; elemento che rivelerebbe l'assoluta buona fede circa la presenza di tre distinti impianti, dal che l'esclusione dell'elemento psicologico volontario.

Evidenziano i ricorrenti che rispetto a tale specifico motivo di gravame "*la sentenza non ha considerato:*

i)che ciascun impianto era dotato di un proprio autonomo punto di connessione alla rete di distribuzione e di una propria autonomia organizzativa anche sul piano tecnico funzionale e ii) che, proprio a causa di tali circostanze prettamente fattuali, Grafica Veneta s.p.a. ed il Sig. Fabio Franceschi erano convinti - in assoluta buona fede - di essere in presenza di tre impianti distinti e separati (come in effetti è) e pertanto presentavano tre distinte domande di incentivazione, effettuando il frazionamento indipendentemente dalla data di entrata in esercizio di ciascuno".

Rilevavano, quindi, che *"Le circostanze indicate sub i) e ii), non considerate ai fini della delibazione del secondo motivo di appello, sono idonee ad inficiare, sul piano rescindente, la sentenza".*

I ricorrenti danno atto che "*a pag. 21 (ai fini della delibazione del primo motivo di appello) la sentenza ha affermato che gli elementi*

addotti denoterebbero l'unicità dell'impianto, risultando asseritamente recessivi gli indici indicati dagli appellati, tra i quali la circostanza che ciascun impianto è dotato di un autonomo punto di connessione". Sarebbe tuttavia evidente che "*le circostanze di fatto sopra indicate sub i) e sub ii) rilevano autonomamente ai fini della esclusione della configurabilità del dolo e/o della colpa grave (e quindi ai fini della delibazione del secondo motivo di appello), sicché le medesime avrebbero comunque dovuto essere prese in esame ai fini di tale accertamento*".

Secondo i ricorrenti il rilevato errore di fatto, e non di mero giudizio o interpretazione, in cui è incorsa la sentenza impugnata in questa sede, "*si è rivelato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, poiché ha costituito il motivo essenziale e determinante per configurare la responsabilità della Grafica Veneta s.p.a. e del Sig. Franceschi e dunque della decisione impugnata per revocazione*".

Laddove il Giudice avesse focalizzato l'attenzione sulle predette circostanze materiali, pacifiche ed incontestate *inter partes*, avrebbe dovuto riconoscere la buona fede degli esponenti e, quindi, in accoglimento del secondo motivo di appello, escludere la sussistenza dell'imputabilità del danno sotto il profilo soggettivo del dolo e/o della colpa grave, annullando conseguentemente la sentenza di condanna n. 284/2021.

Nelle conclusioni ha quindi chiesto di revocare, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 202, lett. f), c.g.c., la sentenza di questa Sezione n. 108/2024, depositata in segreteria il 6 maggio 2024 e, per l'effetto, disporre l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 284/2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in data 14 dicembre 2021, con conseguente assoluzione di Grafica Veneta S.p.a. e del sig. Fabio Franceschi da tutti gli addebiti, per insussistenza dei presupposti soggettivi, oltre che oggettivi, della responsabilità erariale, nonché, in subordine, fare largo uso del potere riduttivo, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio.

3. Con atto in data 14 gennaio 2025 la Procura Generale ha concluso chiedendo che il ricorso in revocazione venga dichiarato inammissibile o, in subordine, venga respinto nel merito. Ha rilevato che sarebbero carenti i presupposti della revocazione in quanto l'errore di fatto deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una mera svista materiale, immediatamente evincibile, che abbiano indotto il giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti, invece, in modo incontestabile dagli atti esaminati, peraltro punto sul quale non vi deve essere stata alcuna statuizione del giudice, mentre nel caso di specie vi sarebbe già stata una piena valutazione dei presupposti di fatto e diritto circa l'artificioso frazionamento. La richiesta, inoltre, avrebbe ad oggetto un fatto non decisivo ed un'impropria ed inammissibile rivalutazione degli atti di causa.

4. Si è costituito nel giudizio il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Ha ribadito che uno dei tre requisiti concorrenti necessari per fondare la domanda di revocazione è rappresentato dalla circostanza che il fatto attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato. Ha osservato come, nel caso di specie, gli stessi ricorrenti riferiscano correttamente che la questione della non unicità del punto di connessione e della autonomia organizzativa e tecnico funzionale di ciascun impianto è stata esaminata dalla sentenza (v. paragrafo 1, lett. c), salvo poi sostenere che le altre circostanze di fatto dedotte in appello - non rilevanti in questa sede - escluderebbero comunque la configurabilità del dolo e/o della colpa grave. Ha, quindi, insistito per la pronuncia di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese.

5.La difesa dei ricorrenti ha, inoltre, depositato, in data 14 gennaio 2025, una memoria con cui ha ulteriormente illustrato le ragioni poste a fondamento del ricorso.

All'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 è stato disposto un differimento, in ragione del dedotto impedimento del difensore dei ricorrenti.

All'udienza in data odierna, l'avv. Clarizia ha rinviato all'unico motivo di revocazione del ricorso introduttivo, con cui è stata ampiamente trattata la questione degli autonomi punti di

connessione alla rete di distribuzione. Nella discussione orale, invece, si è soffermato sulla circostanza che tutto il danno è stato già accertato e pagato dalla società nell'ambito del parallelo giudizio amministrativo, della cui pendenza dava atto la sentenza impugnata, con la conseguenza che non residua alcun danno per l'erario. Ha concluso come in atti.

L'avv. Segato, per il GSE S.p.a., ha ritenuto irrilevanti le questioni da ultimo prospettate dall'odierno ricorrente in quanto non ammissibili nell'ambito di un giudizio di revocazione che ha per oggetto un errore di fatto, in relazione al quale precisa che trattasi di questioni di merito esaminate in più punti della sentenza impugnata. Ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il P.M., v.p.g. Cerioni, si è riportato alle argomentazioni espresse negli scritti difensivi, precisando che la questione attinente ai punti di connessione è stata oggetto del precedente giudizio e dunque reputando il ricorso inammissibile

Al termine della discussione la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

L'art. 202, c. 1 lett. f) del codice della giustizia contabile prevede che "*le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: …f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione*

è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare..".

Come evincibile dalla lettera della disposizione, la revocazione è consentita soltanto in relazione ad ipotesi tipiche e determinate e, in particolare, quando l'errore in cui il giudice sia incorso attenga all'apprezzamento dei fatti che abbiano formato oggetto dell'applicazione normativa ed abbia i seguenti caratteri individuati dalla costante giurisprudenza:

"a*) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;*

b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;

d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove

l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (*ex plurimis*, Cass., SS.UU. n. 20213/2024; Cass., Sez. V n. 6378/2019; Cass. Sez. VI, n.20635/2017).

L'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione di cui all'art. 202, c. 1 lett. f), c.g.c. così come quello di cui all'art. 395, c.1, n. 4, c.p.c. deve dunque consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che induca, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa. Detto errore, dunque, postula l'esistenza di un contrasto, risultante con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (*ex plurimis*, Cass. sez. III, 19/11/2024, n.29786; Cass., SS.UU., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171).

Presupposto indefettibile per la sussistenza del relativo motivo di revocazione è la circostanza che il fatto, oggetto di errore revocatorio, non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto

apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio.

Basti, in ogni modo e al riguardo, l'integrale richiamo alla puntualizzazione degli approdi della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, sul punto.

Con una recente pronuncia le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno altresì escluso che possa dedursi quale vizio revocatorio la violazione dell'articolo 115 c.p.c. determinata per essere il giudice del merito incorso nel c.d. "travisamento della prova" (Cass., SS.UU. 5 marzo 2024, n. 5792).Come puntualmente evidenziato "*le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento "rigoroso" (in particolare, dell'ordinanza interlocutoria Cass., n. 8895/2023) secondo il quale, tra errore percettivo (revocatorio) ed errore valutativo (o di giudizio) tertium non datur*" (Cassazione civile sez. III, 25/11/2024, n.30344) posto che "*l'errore di fatto revocatorio può riguardare esclusivamente il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio*" .Ne discende che ogni censura che ridondi in errore di giudizio o supponga un errore di diritto "*esula dal perimetro del giudizio revocatorio, trattandosi di vizi "la cui ricorrenza esclude ed è incompatibile con la stessa natura dell'errore c.d. revocatorio, che consiste non già in un preteso inesatto apprezzamento o valutazione di norme di*

legge, sostanziale o processuale (errore di giudizio), ma in una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti del giudizio: errore che deve avere i caratteri di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, oltre che di decisività" (*ex plurimis*, Cass. nn. 17194, 15752 e 11202 del 2017; nn. 26278 e 25474 del 2016; n. 25654/ 2013; n. 836/2012).

In adesione alla giurisprudenza di legittimità si è posta univocamente la giurisprudenza contabile (tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 179/2024; id. n. 123/2024)

II. Alla luce dei delineati principi, reputa il Collegio che le ragioni addotte con l'unico motivo formulato dagli odierni ricorrenti per revocazione non integri l'errore di fatto, di cui all'art. 202, c.1, lett. f).

La questione dedotta dai ricorrenti quale preteso errore di fatto cade, infatti, con tutta evidenza, su un punto che è stato già oggetto di trattazione nella sentenza della quale si chiede la revocazione.

Infatti, con il ricorso in appello Grafica Veneta S.p.a. e Fabio Franceschi avevano già puntualmente contestato la sentenza di primo grado laddove aveva riconosciuto in capo agli agenti l'elemento psicologico doloso e negato l'esistenza della buona fede in capo ai medesimi. Al riguardo, come risulta dalla sentenza oggi impugnata con revocazione, con il terzo motivo di appello, era stata dedotta "*l'incertezza sulla disciplina applicabile a un impianto entrato in esercizio prima della pubblicazione delle*

Regole applicative rev. 3" la quale "*avrebbe ingenerato un legittimo affidamento negli operatori circa la insussistenza dell'obbligo di frazionamento in data antecedente all'entrata in esercizio gli impianti".* In proposito il giudice d'appello ha statuito espressamente rigettando la censura osservando: "*Del tutto esaustiva appare la motivazione anche con riferimento alle censure esposte sub b) in relazione all'asserito legittimo affidamento in cui sarebbe incorso il legale rappresentante della Grafica Veneta. E invero, la sentenza appellata ha ritenuto insussistente il legittimo affidamento in ordine al mantenimento degli incentivi …*"

Ancora per completezza può altresì osservarsi che l'aspetto specifico dedotto quale asserito "*errore di fatto*", ovvero che ciascuno dei tre impianti era dotato di un proprio autonomo punto di connessione, circostanza che avrebbe dimostrato la sussistenza di un legittimo affidamento, è stato puntualmente preso in considerazione nella sentenza di cui si chiede la revocazione. Infatti, può leggersi che "*a fronte di tali elementi* [accertati da GSE in sede di procedimento di verifica] *che denotano senza dubbio l'unicità sostanziale degli impianti, divengono recessivi gli indici indicati dagli appellanti, ovvero che ciascun impianto è dotato di un proprio punto di connessione alla rete di distribuzione e di una propria autonomia organizzativa e tecnico funzionale, in quanto elementi che si basano su aspetti di separazione meramente formale degli impianti medesimi.*

Dunque, i menzionati impianti andavano correttamente considerati dal GSE quale unico grande impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti".

E', dunque, di tutta evidenza, che l'aspetto oggetto di censura con il ricorso per revocazione è già stato oggetto di pronuncia derivandone l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.

L'errore dedotto (come visto del tutto insussistente) non è comunque consistito nella percezione distorta della realtà processuale, che avrebbe indotto il giudicante ad una decisione inficiata dalla fallace rappresentazione dell'esistenza di una circostanza inesistente ovvero dell'inesistenza di una circostanza esistente.

È evidente, infatti (come espressamente ammesso dagli stessi ricorrenti) che la sentenza si è espressamente pronunciata sul presunto errore di fatto ovvero sulla circostanza che ciascun impianto è dotato di un proprio punto di connessione alla rete di distribuzione e di una propria autonomia organizzativa e tecnico funzionale.

Né può ritenersi qualificabile in termini di errore revocatorio la prospettazione dei ricorrenti, volta a censurare la valutazione condotta dal giudice d'appello, che non avrebbe tratto dalla circostanza, comunque ben nota ed evidenziata in sentenza, che "*ciascun impianto è dotato di un proprio punto di connessione alla rete di distribuzione e di una propria autonomia organizzativa e tecnico funzionale"*, la rilevanza scriminante della responsabilità,

sotto il profilo della insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

La censura risulta palesemente priva di qualsivoglia fondamento giuridico, anche in relazione al profilo, sul quale hanno insistito i ricorrenti, secondo il quale la sentenza non avrebbe considerato "*…ii) che, proprio a causa di tali circostanze prettamente fattuali, Grafica Veneta s.p.a. ed il Sig. Fabio Franceschi erano convinti - in assoluta buona fede - di essere in presenza di tre impianti distinti e separati (come in effetti è) e pertanto presentavano tre distinte domande di incentivazione, effettuando il frazionamento indipendentemente dalla data di entrata in esercizio di ciascuno".*

La gravata sentenza ha espressamente evidenziato che "*Nel caso di specie, è indubbio che la Grafica Veneta spa e il suo legale rappresentante Franceschi hanno presentato le domande di incentivazione allo scopo di far apparire al GSE il possesso dei requisiti per gli incentivi più favorevoli previsti per i piccoli impianti, di potenza non superiore a 1.000 Kw, tanto più che gli appellanti non avevano alcuna ragione plausibile per il frazionamento, dopo l'entrata in esercizio degli impianti, dell'unica particella catastale su cui i medesimi erano collocati. La condotta illecita degli appellanti, dunque, non ha superato la presunzione di artificioso frazionamento di cui all'art. 12 del D.M. 5 maggio 2011…".*

La Sezione d'appello ha rimarcato che, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, la portata delle Regole applicative

Rev. 3, pubblicate dal GSE in data 22 giugno 2012, non esclude l'applicabilità della presunzione di artificioso frazionamento, già recata dal d.m. 5 maggio 2011, agli impianti entrati in esercizio – come quelli di cui si discute – in data (21 giugno 2012), antecedente a quella di pubblicazione delle Regole Rev.3.

Sul punto la sentenza di appello è molto esplicita evidenziando che "*gli appellanti non menzionano l'art. 6 del D.M. 5 maggio 2011 ("Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti") il quale, dopo avere precisato al primo comma che "Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalità e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto", al quarto comma espressamente stabilisce che "In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto". Esisteva pertanto, già prima dell'entrata in vigore delle Regole Rev. 3, una norma che ribadiva la necessità di valutare il rispetto del principio di divieto di artato frazionamento, focalizzando quale termine ultimo quello di entrata in esercizio dell'impianto, e che gli appellanti erano tenuti a conoscere e a osservare puntualmente, come ben precisato dal primo giudice nella sentenza appellata. Anche il giudice amministrativo, con argomentazioni che il Collegio condivide, ha avuto modo di puntualizzare che – contrariamente agli assunti degli istanti – "la precisazione contenuta nelle Regole applicative ver. 3 non ha carattere innovativo – e come tale applicabile ai soli impianti entrati in esercizio successivamente alla pubblicazione delle Regole – ma conferma piuttosto i principi*

che regolano il meccanismo degli incentivi in conto energia, i quali legano il diritto al loro riconoscimento al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto (cfr. art. 6, comma 4, DM 5 maggio 2011). (TAR Lazio, sentenza n. 1803/2021, pag. 7). Appare pertanto infondata la censura degli appellanti, secondo cui, alla data in cui i fatti si sono verificati, non sussisteva una norma da cui poter ricavare il collegamento fra la verifica dell'osservanza del divieto di artato frazionamento e il termine di decadenza di siffatta verifica, da individuarsi nella data di entrata in esercizio degli impianti…".

Si conferma, anche per tale aspetto, l'indubbia inammissibilità della censura prospettata dai ricorrenti. Alla luce dei già richiamati principi in tema di presupposti per l'accesso al rimedio della revocazione, va ribadito che il vizio, come quello in esame, con il quale si imputi alla sentenza un'erronea o inesatta valutazione delle risultanze agli atti del processo è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione (non essendovi nel caso di specie nessun genere di svista o abbaglio su circostanza fattuale) ma a un preteso errore di giudizio, ovvero ad un *error in iudicando*, come tale del tutto estraneo al rimedio revocatorio (*ex plurimis*, Cass., n. 14942/2025) oltre che, come evidenziato, insussistente.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Si rileva appena che non può trovare ingresso nel presente giudizio la circostanza evidenziata dall'avv. Clarizia in sede di

udienza pubblica posto che l'asserito avvenuto pagamento dell'intero importo da parte dei ricorrenti, nell'ambito del procedimento amministrativo, a favore del GSE potrà rilevare, ove documentato, in sede esecutiva.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nell'importo indicato in dispositivo.

Quanto all'interveniente adesivo GSE, cui la notificazione del ricorso è stata fatta a meri fini di *litis denuntiatio*, nulla spetta per la refusione delle spese sostenute per compensi defensionali (*ex multis*, Cass. Sez.2 ord.n. 8491/2023).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione formulato dai ricorrenti indicati in epigrafe.

Le spese di giudizio sono poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025

L'Estensore	Il Presidente
(Ilaria Annamaria Chesta)	(Daniela Acanfora)
f.to digitalmente	f.to digitalmente

SENT. 139/2025

Depositata in Segreteria il 18 GIU. 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco